

FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI ECONOMICI DA FITOPATIE - "Fondo FITOPATIE"

Art. 4 del Regolamento
PARTECIPAZIONE AL FONDO
e

Art. 11 del Regolamento
DENUNCIA DI SINISTRO

La decorrenza della garanzia opera dal giorno successivo alla ricezione dell'adesione alla copertura mutualistica da parte del Soggetto Gestore ovvero dall'inizio del ciclo vegetativo del prodotto per le Imprese che risultano aderenti al Fondo già dal 2019 e che hanno confermato l'adesione entro aprile 2020 con ricezione dell'apposita dichiarazione di adesione da parte del Soggetto Gestore.
Per le domande di adesione alla copertura mutualistica ricevute dal Soggetto Gestore dopo aprile 2020 e comunque entro il termine del 30 giugno previsto dalla normativa, la decorrenza della garanzia opera dal giorno dopo la ricezione dell'adesione alla copertura mutualistica da parte del Soggetto Gestore.
Per l'anno 2020 è possibile denunciare la fitopatia qualora sia stata accertata, dal Comitato di Gestione, la sussistenza di almeno il 15% di danno medio derivante dalla fitopatia oggetto di denuncia nel Comune amministrativo per prodotto.